

Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (BUR n. 84/2007)

**DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (1) (2)**

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, valorizzando i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni amministrative, disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico perseguendo:

- a) lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in particolare con quelle del settore turismo;
- b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
- d) la semplificazione delle procedure amministrative.

2. La Regione persegue, altresì, la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori nonché la promozione e lo sviluppo, anche attraverso apposite iniziative, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali.

Art. 2 - Campo di applicazione.

1. La presente legge si applica:

- a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- b) all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.

2. Fatte salve le limitazioni previste all'articolo 6 e le relative sanzioni di cui all'[articolo 32](#), la presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- a) omissis (3)
- b) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni

organizzati ⁽⁴⁾. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall'[articolo 25](#) della medesima legge regionale n. 33/2002; ⁽⁵⁾

c) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni, limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 25](#), commi 1, 3 e 4.

3. Alle associazioni ed ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati” e successive modifiche ed integrazioni. ⁽⁶⁾

3 bis. Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nelle associazioni e nei circoli di cui al comma 3, il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni. ⁽⁷⁾

4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [23](#), comma 2, [32](#), [33](#) e [34](#).

5. Ai fini della presente legge è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alle disposizioni di cui agli [articoli 8](#) e [8 bis](#),⁽⁸⁾ l’attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi: ⁽⁹⁾

- a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d’ingresso;
- b) pubblicità dell’attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale da apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l’altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
- d) omissis ⁽¹⁰⁾
- e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge s’intende:

- a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all’uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b) per somministrazione non assistita: l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato di cui all’[articolo 7](#), comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio ⁽¹¹⁾ utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
- c) per panificio: l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall’articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini,

- depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
- e) per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
- f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
- g) per somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
- l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
- m) omissis ⁽¹²⁾
- n) omissis ⁽¹³⁾
- n bis) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.". ⁽¹⁴⁾

CAPO II - Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. ⁽¹⁵⁾

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e successive modificazioni.

2. Al fine dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni.

3. L'indicazione dell'eventuale persona preposta all'attività

nominata, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni, dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 o della presentazione della SCIA di cui agli articoli 8 bis e 9, è comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell'esercizio unitamente all'autorizzazione o alla SCIA.

4. All'accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio è ubicato l'esercizio, anche avvalendosi della camera di commercio territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione.

5. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e successive modificazioni.

6. Con riferimento ai corsi di formazione professionale per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed agli eventuali corsi di aggiornamento per coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari, la Giunta regionale definisce:

- a) le modalità di organizzazione;
- b) i requisiti di accesso, anche alle prove finali;
- c) la durata;
- d) le materie, con particolare riferimento alle normative relative alla salute, all'informazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonché alla tutela ed informazione del consumatore.

7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale sente le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell'ANCI regionale.

8. I corsi di cui al comma 6 sono realizzati anche tramite convenzioni con soggetti accreditati per la formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni.

9. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui al comma 6, i corsi vengono svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di

alimenti e bevande.

CAPO III - Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

Art. 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale e l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane.

2. Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle forme previste dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni.

3. I comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta

regionale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare. ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾

4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

6. Il 1° gennaio di ciascun anno le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 non si applicano.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dall'articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, le limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, purché entro lo stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica.

8. Nel caso in cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si sono verificati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.

Art. 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche.

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 8, gli esercizi disciplinati dalla presente legge espongono un cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche nell'orario ivi previsto.

2. La Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 11, lettera b), sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, promuove con le associazioni di categoria e i soggetti interessati accordi relativi agli

adempimenti di cui al comma 1.

Art. 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all'articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento verso e all'interno delle medesime zone. ⁽¹⁸⁾

2. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a presentazione di SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni. ⁽¹⁹⁾

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al richiedente, in conformità ai criteri regionali e comunali di cui agli [articoli 33 e 34](#), previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti all'articolo 4. L'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresì la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni.

5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, non superiore a sessanta giorni ⁽²⁰⁾ dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non è comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate sulla base delle priorità individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei criteri di cui all'[articolo 33](#).

7. L'esame della domanda è subordinato alla indicazione da parte del richiedente, all'atto della presentazione della stessa o nel corso dell'istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l'attività.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA di cui ai commi 1 e 2 ⁽²¹⁾ il titolare deve avere la disponibilità dei locali indicati ai sensi del comma 7 ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità.

9. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 8 bis - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela. ⁽²²⁾

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all'articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta alla presentazione di SCIA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9. È altresì soggetto a SCIA il trasferimento all'interno o verso le medesime zone.

1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione finanza pubblica e la perequazione tributaria". Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni. ⁽²³⁾

2. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:

- a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e sorvegliabilità e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.

1. Sono soggette a SCIA ⁽²⁴⁾ le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera l);
- e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni,

enti o imprese pubbliche;

f) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;

g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;

h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;

i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;

l) omissis ⁽²⁵⁾

1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni. ⁽²⁶⁾

2. La SCIA è presentata al comune in cui si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la SCIA è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività di somministrazione. ⁽²⁷⁾

3. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati: ⁽²⁸⁾

a) il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 1; ⁽²⁹⁾

a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4, comma 2, ove previsti; ⁽³⁰⁾

b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;

c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3 bis. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono

essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni. ⁽³¹⁾

4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall'esercente nella SCIA. ⁽³²⁾

6. Le disposizioni previste dagli articoli [26](#), [27](#), [28](#) e [29](#) in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall'[articolo 30](#) in materia di pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i).

Art. 10 - Somministrazione non assistita. ⁽³³⁾

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera b), è soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l'attività.

2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.

3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

4. All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione prevista all'[articolo 32](#), comma 1.

Art. 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande. ⁽³⁴⁾

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 41,

comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. ⁽³⁵⁾

2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e successive modificazioni, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 8 bis, comma 4, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici. ⁽³⁶⁾

3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto. ⁽³⁷⁾

4. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e comunque non può avere durata superiore ai trenta giorni consecutivi. ⁽³⁸⁾

5. L’autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall’articolo 6.

Art. 12 - Autorizzazioni stagionali.

1. All’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 8 e 8 bis](#). ⁽³⁹⁾

2. L’attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.

3. Omissis ⁽⁴⁰⁾

Art. 13 - Somministrazione con apparecchi automatici.

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni di cui agli [articoli 8 e 8 bis](#). ⁽⁴¹⁾

2. Per l’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è necessario:

- a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1, nonché dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti, e il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità;
- b) la presentazione della SCIA al comune competente per territorio contenente l’attestazione dell’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 4 e l’indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati. ⁽⁴²⁾

2 bis. Nei casi di cui al comma 2, per l'installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere presentata un'unica SCIA. ⁽⁴³⁾

2 ter. L'indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi ai sensi del comma 2 è aggiornata annualmente tramite comunicazione al comune. ⁽⁴⁴⁾

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 14 - Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. La Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 36 individua le denominazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tenuto conto dell'attività esercitata in via prevalente.

2. Le denominazioni di cui al comma 1 hanno validità ai soli fini statistici e di tutela del consumatore.

3. La Giunta regionale, anche su proposta degli operatori e degli enti locali interessati, individua le denominazioni di prodotto al fine di favorire e promuovere le tradizioni enogastronomiche locali.

4. Le denominazioni di cui al comma 3 sono finalizzate all'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti tipici veneti.

Art. 15 - Subingresso. ⁽⁴⁵⁾

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 8 e 8 bis per atto tra vivi o a causa di morte è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 64, commi 1 e 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni.

2. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio il titolo abilitativo di subingresso è valido fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell'esercizio può presentare una nuova SCIA per subingresso purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 4. Il proprietario decade dal titolo abilitativo se entro il termine di cui all'articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 l'attività non è ancora iniziata.

3. Nel caso di morte del legale rappresentante o dell'eventuale persona preposta all'attività, i soci, purché in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4, possono continuare l'attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio. Entro il termine di centottanta giorni dall'apertura della successione, salvo che il comune non conceda una proroga, qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili all'interessato, deve essere presentata al comune idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

4. La società cui contestualmente alla costituzione è conferita

un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa previa presentazione della SCIA. Entro novanta giorni dal conferimento, deve essere dimostrato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

5. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o dell'eventuale persona preposta all'attività ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni, il cessionario può continuare senza interruzioni, previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio, l'attività alle stesse condizioni del dante causa, purché entro novanta giorni dall'atto di cessione documenti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

6. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un'attività di cui all'articolo 9, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA al comune competente entro il termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l'obbligo del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15 bis - Cessazione dell'attività. ⁽⁴⁶⁾

1. La cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione al comune ove si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la comunicazione è presentata al comune cui è stata presentata la SCIA di avvio dell'attività.

Art. 16 - Gestione di reparto.

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 4](#), dandone comunicazione, entro trenta

giorni dalla stipula del contratto, al comune e all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio nonché all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio.

2. Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

3. La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso ai sensi dell'articolo 15.

Art. 17 - Decadenza, sospensione e revoca. (47)

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8, comma 1 e 8 bis decadono nei casi stabiliti dall'articolo 64, comma 8, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 8 o l'attività di cui agli articoli 8 bis e 9 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'articolo 8 o a disporre la chiusura delle attività di cui agli articoli 8 bis e 9.

CAPO IV - Orari

Art. 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l'orario massimo nella fascia oraria compresa:

- a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
- b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22;
- c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le

sale da gioco.

2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. L'orario massimo di attività non può superare:

- a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);
- b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente;
- c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago.

4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal comune, con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

6. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

7. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'articolo 31.

8. Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa.

Art. 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni.

1. Il comune può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura previsto dall'articolo 18 fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

- a) dal 1° al 6 gennaio compreso;
- b) in ulteriori giornate individuate dal comune nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare.

2. Le limitazioni di orario di cui all'articolo 18 non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Art. 20 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per

situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1.

Art. 21 - Orario degli esercizi misti

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

Art. 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni.

1. Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall'articolo 18.

Art. 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'[articolo 2](#), comma 3, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'articolo 18.

2. Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4 che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago dall'articolo 18, commi 1, lettera b) e 5.

3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i) si applicano gli orari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 9](#), comma 6.

4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle

disposizioni stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

5. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell'[articolo 16](#), il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.

Art. 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'[articolo 18](#), comma 3, lettera a), senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

Art. 25 - Orari di particolari attività di vendita.

1. Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera a).

2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui al comma 1.

3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'[articolo 30](#) concernente la pubblicità dei prezzi.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con le sanzioni amministrative previste all'[articolo 32](#), commi 4 e 5.

Art. 26 - Scelta dell'orario.

1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 18](#), comma 1, lettera b).

2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede.

3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal

precedente titolare.

5. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.

6. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune, con la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

Art. 27 - Deroghe generali all'orario minimo.

1. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 18](#), comma 1, lettera b).

2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

3. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

4. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'articolo 28.

Art. 28 - Chiusura settimanale e ferie.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.

2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.

3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.

5. L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è

previamente comunicata al comune.

6. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'[articolo 18](#), comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.

7. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Art. 29 - Cartello orario.

1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

CAPO V - Pubblicità dei prezzi ed attività accessorie

Art. 30 - Pubblicità dei prezzi.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno durante l'orario di apertura, mediante l'utilizzo di un cartello, listino o altre idonee modalità.

2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura.

3. Quando, nell'ambito dell'attività di somministrazione, è effettuato il servizio all'esterno dell'esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l'esposizione, all'esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù.

4. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 2 e 3.

5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.

Art. 31 - Attività accessorie.

Omissis ⁽⁴⁸⁾

CAPO VI – Sanzioni

Art. 32 – Sanzioni.

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" e successive modificazioni, nonché la chiusura dell'esercizio. ⁽⁴⁹⁾

2. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la presentazione della SCIA, ovvero quando è disposta la sospensione dell'attività, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell'esercizio. ⁽⁵⁰⁾

3. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali o ⁽⁵¹⁾ professionali di cui all'[articolo 4](#) si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell'esercizio.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli [18](#), [21](#), [23](#), [24](#), [25](#), [28](#), comma 7, [29](#) e [30](#), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.

5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'[articolo 6](#), commi 1, 2 e 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell'attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

8. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge

si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.

9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773 del 1931.

10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni.

11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.

CAPO VII - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 33 - Criteri regionali.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché i rappresentanti dell'ANCI Veneto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana i criteri cui i comuni si attengono nel determinare i parametri ed i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio, anche in forma stagionale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche da parte delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2, comma 4 al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore tenendo anche conto dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle vocazioni delle diverse parti del territorio regionale. ⁽⁵²⁾

2. La programmazione locale di cui al comma 1 ha valenza triennale e può essere esercitata anche dalle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 34 - Programmazione comunale.

1. I comuni, o le unioni di comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri regionali di cui all'articolo 33, emanano i parametri ed i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale. ⁽⁵³⁾

2. I comuni, nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al

comma 1, possono individuare le aree di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree stesse.

3. I divieti e le limitazioni nelle aree di cui al comma 2 sono fissati alternativamente o congiuntamente, in relazione al tipo di attività, all'esercizio congiunto ad attività di intrattenimento e svago, all'ampiezza della superficie destinata alla somministrazione, all'arredamento, alle mostre esterne ed alle attrezzature dell'esercizio.

Art. 35 - Monitoraggio.

1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete regionale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, necessario presupposto dell'attività di programmazione regionale e comunale, ogni comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, invia alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell'anno precedente, nonché delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo.

CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36 - Norme di attuazione.

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell'ANCI e di Unioncamere regionali, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, lettera g) dello Statuto, le relative disposizioni attuative con particolare riguardo:

- a) alle modalità di accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'[articolo 4](#);
- b) Omissis ⁽⁵⁴⁾
- c) alle modalità per l'applicazione della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- d) alle condizioni e alle modalità per l'utilizzo delle denominazioni di cui all'[articolo 14](#);
- e) all'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 35.

2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 approva altresì i modelli di domanda di autorizzazione, di dichiarazione di inizio di attività e di comunicazione previsti dalla presente legge.

Art. 37 - Abrogazioni e norme finali.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 “Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”;
- b) legge regionale 19 novembre 1996, n. 38 “Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 “Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” ”.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trova applicazione la vigente normativa statale, in quanto compatibile. ⁽⁵⁵⁾

3. Dalla data di adozione dei criteri regionali di cui all'articolo 33 è abrogato l'[articolo 9](#), comma 4, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 635 del 1940, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 38 - Norme transitorie.

1. Fino all'adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all'articolo 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti. ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾

2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), i corsi di formazione professionale previsti dall'articolo 4, comma 6, lettera a) vengono svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

3. Fino all'individuazione da parte della Giunta regionale dei titoli di studio di cui all'articolo 4, comma 11, lettera a) continuano ad essere riconosciuti come requisiti professionali i titoli di studio rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a specifico indirizzo professionale.

4. Le norme in materia di pubblicità dei prezzi contenute nell'articolo 30 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991, possono estendere la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e

regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.

6. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 287 del 1991, intestate alla stessa persona fisica o società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica prevista dall'articolo 5, comma 1.

7. I requisiti professionali di cui all'articolo 4, commi da 6 a 13, sono riconosciuti a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", quando la somministrazione è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

8. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati che si avvalgono della figura del delegato di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1991, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono ottemperare alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, lettera m) e 4, commi 4 e 7.

9. Fino all'adozione dei nuovi provvedimenti di determinazione degli orari da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, si applica la disciplina degli orari prevista al capo IV, esclusa qualsiasi protrazione dell'orario massimo di chiusura di competenza del comune.

1() La legge è stata impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 309/2008 (G.U. 1^a serie speciale n. 42/2008), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 38, comma 1, per lesione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e per violazione della libera iniziativa economica privata prevista dall'articolo 41 della Costituzione. Con ordinanza n. 122/2009 (G.U. 1^a serie speciale n. 17/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, e 34, comma 1, poiché si tratta di norme che il giudice rimettente non deve applicare, in quanto strumentali all'emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, in quanto priva di reale motivazione.

2() La legge è stata impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 62/2009 (G.U. 1^a serie speciale n. 10/2009), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, in materia di disciplina transitoria, per contrasto con gli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Con ordinanza n. 339/2010 (G.U. 1^a serie speciale n. 48/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, sia in riferimento all'articolo 41 della Costituzione in quanto il ricorrente (TAR del Veneto) ha omesso di chiarire in che modo la norma regionale si porrebbe in contrasto con tale parametro costituzionale, sia in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto la norma impugnata è di per sé suscettibile di una interpretazione costituzionalmente corretta.

3() Lettera abrogata da lett. d), comma 1, art. 31 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

4() Lettera così modificata da comma 1 articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che sopprime le parole: “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 14”.

5() Frase aggiunta da comma 1 art. 28 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.

6() Comma sostituito da comma 1 art. 38 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15, in precedenza modificato da comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

7() Comma inserito da comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

8() Alinea così modificata da comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito le parole: “assoggettata alla autorizzazione di cui all'articolo 8” con le parole: “assoggettata alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis”.

9() Comma così modificato da lett. a) comma 2 art. 28 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.

10() Lettera abrogata da lett. b) comma 2 art. 28 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.

11() Per le attività dei panifici in materia di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato vedi comma 4, art. 3, della legge

regionale 24 dicembre 2013, n. 36.

12() Lettera abrogata da comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

13() Lettera abrogata da comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27

14() Lettera aggiunta da comma 1 art. 39 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15.

15() Articolo così sostituito da comma 1 art. 5 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

16() L'articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 prevede un finanziamento straordinario per sostenere programmi destinati ad attività di controllo notturno e serale per le finalità di cui al presente comma.

17() La Giunta regionale con delibera di Giunta regionale n. 1645 del 17 giugno 2008 aveva approvato i criteri e linee guida a cui gli Enti locali dovevano attenersi al fine della presentazione del programma di controllo sulla sicurezza stradale da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale e la cui approvazione legittimava gli enti locali proponenti a concedere le deroghe ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2.

La deliberazione sopra citata è stata revocata con la successiva deliberazione n. 370 del 29 marzo 2011 a seguito della entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" che, tra l'altro, ha inciso nella disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne, stabilendo il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 sino alle tre ore successive, salvo diversa disposizione del Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (non prevedendo, né tantomeno in capo alla regione e agli enti locali, la possibilità di derogare al divieto di somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria indicata, privando così di efficacia le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6).

18() Comma così sostituito da comma 1 articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

19() Comma così sostituito da comma 2 articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

20() Comma così modificato da comma 1 art. 40 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole "non superiore a centoventi giorni" con le parole "non superiore a sessanta giorni".

21() Comma così modificato da comma 3 articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito le parole "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della comunicazione di cui ai commi 1 e 2" con le parole "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA di cui ai commi 1 e 2".

22() Articolo aggiunto da comma 1 art. 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

23() Comma inserito da comma 1 art. 41 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15.

24() Comma così modificato da comma 1 articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito le parole "dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990" con le parole "SCIA".

25() Lettera abrogata da comma 2 art. 8 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

26() Comma inserito da comma 1 art. 42 legge regionale 20 aprile 2018, n.

15.

- 27() Comma così sostituito da comma 3 articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 28() Comma così modificato da comma 4 articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito le parole “Nella dichiarazione di cui al comma 1 l’interessato dichiara:” con le parole “Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:”
- 29() Lettera sostituita da comma 5 articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 30() Lettera aggiunta da comma 6 articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 31() Comma aggiunto da comma 7 articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 32() Comma così modificato da comma 8 articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito le parole “nella dichiarazione di inizio attività” con le parole “nella SCIA”.
- 33() Per le attività di somministrazione non assistita da parte di panifici vedi comma 4, art. 3, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36.
- 34() Rubrica così sostituita da comma 1 articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 35() Comma così sostituito da comma 2 articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 36() Comma così sostituito da comma 3 articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 37() Comma così sostituito da comma 4 articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 38() Comma così sostituito da comma 5 articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 39() Comma così sostituito da comma 1 articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 40() Comma abrogato da comma 2 articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 41() Comma così modificato da comma 1 articolo 11 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito le parole “alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 8” con le parole “alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis”.
- 42() Comma così sostituito da comma 2 articolo 11 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 43() Comma aggiunto da comma 3 articolo 11 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 44() Comma aggiunto da comma 3 articolo 11 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 45() Articolo così sostituito da comma 1 articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 46() Articolo inserito da comma 1 art. 43 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15.
- 47() Articolo così sostituito da comma 1 articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 48() Articolo abrogato da comma 1 articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 49() Comma così sostituito da comma 1 articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

50() Comma così sostituito da comma 2 articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

51() Comma così modificato da comma 3 articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito la parola “e” con la parola “o”.

52() Con ordinanza n. 122/2009 (G.U. 1^a serie speciale n. 17/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, e 34, comma 1, poiché si tratta di norme che il giudice rimettente non deve applicare, in quanto strumentali all’emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, in quanto priva di reale motivazione.

53() Con ordinanza n. 122/2009 (G.U. 1^a serie speciale n. 17/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, e 34, comma 1, poiché si tratta di norme che il giudice rimettente non deve applicare, in quanto strumentali all’emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, in quanto priva di reale motivazione.

54() Lettera abrogata da comma 1 articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

55() Comma così sostituito da comma 1 articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27

56() Con ordinanza n. 122/2009 (G.U. 1^a serie speciale n. 17/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, e 34, comma 1, poiché si tratta di norme che il giudice rimettente non deve applicare, in quanto strumentali all’emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, in quanto priva di reale motivazione.

57() Con ordinanza n. 339/2010 (G.U. 1^a serie speciale n. 48/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, sia in riferimento all’articolo 41 della Costituzione in quanto il ricorrente (TAR del Veneto) ha omesso di chiarire in che modo la norma regionale si porrebbe in contrasto con tale parametro costituzionale, sia in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto la norma impugnata è di per sé suscettibile di una interpretazione costituzionalmente corretta.